

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 450/2007 DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2007

relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità e la Repubblica gabonese hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità della Repubblica gabonese.
- (2) È nell'interesse della Comunità approvare il suddetto accordo.
- (3) È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell'accordo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

Categoria di pesca	Tipo di peschereccio	Stato membro	Licenze o quota
Pesca del tonno	Pescherecci con palangari di superficie	Spagna	13
		Portogallo	3
Pesca del tonno	Tonniere congelatrici con reti a circuizione	Spagna	12
		Francia	12

Nel caso in cui le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscano le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza di qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito dell'accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ciascuno stock catturati nella zona di pesca gabonese secondo le modalità di cui al regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare⁽¹⁾.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.